

Prot. n. L54/RNS
Bologna, 03 aprile 2020

Oggetto:

Emergenza epidemiologica COVID-19: l'ulteriore e nuovo D.P.C.M. 1° aprile 2020.

Sommario

L'ultimo D.P.C.M. emanato prevede la proroga, sino al 13 aprile 2020, delle misure estreme per il contenimento dell'emergenza epidemiologica

Con il recentissimo ed ulteriore **D.P.C.M. 1° aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale** – pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020, **il Governo ha provveduto a prorogare, sino al prossimo 13 aprile 2020, le misure urgenti di contenimento del contagio così come precedentemente adottate.**

In particolare, in base all'art. 1 del nuovo Decreto:

a) le disposizioni contenute nel

- D.P.C.M. 8 marzo 2020 ⁽¹⁾
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 ⁽²⁾
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 ⁽³⁾
- D.P.C.M. 22 marzo 2020 ⁽⁴⁾ (a cui si deve aggiungere il Decreto ministeriale 25 marzo 2020 ⁽⁵⁾)
qualora, tra loro compatibili,

b) nonché quelle contenute

- nell'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 ⁽⁶⁾
- nell'Ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020 ⁽⁷⁾

rimangono efficaci sino al 13 aprile 2020.

E' comunque prevista una novità:

¹ Cfr. Circolare RNS L29 - 9 marzo 2020 dello scrivente Ufficio
² Cfr. Circolare RNS L30 - 10 marzo 2020 dello scrivente Ufficio
³ Cfr. Circolare RNS L31 - 12 marzo 2020 dello scrivente Ufficio
⁴ Cfr. Circolare RNS L41 - 22 marzo 2020 dello scrivente Ufficio
⁵ Cfr. Circolare RNS L45 - 26 marzo 2020 dello scrivente Ufficio
⁶ Cfr. Circolare RNS L40 - 21 marzo 2020 dello scrivente Ufficio

Art. 1 - Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

⁷ Cfr. Circolare RNS L47 - 30 marzo 2020 dello scrivente Ufficio

Art. 1 - Entrata in Italia

Art. 2 - Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera



La lettera d) dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, viene sostituita con la seguente: *"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;"*

Ricostruendo, in breve sintesi, l'attuale situazione giuridica pertanto:

- a) per quanto attiene alle attività sospese/lecite rimane in essere quanto contenuto nell'art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (con relativo allegato 1), *così come modificato e integrato dall'art. 1 del Decreto ministeriale 25 marzo 2020 (Cfr. allegato 2 della presente Circolare)*
- b) rimangono in essere tutti i divieti inerenti spostamenti o e trasferimenti non necessari.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) D.P.C.M. 1° aprile 2020**
- 2) Raffronto**